

REGOLAMENTO (CE) N. 261/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione⁽²⁾, i paesi terzi possono utilizzare, quali indicazioni facoltative, le menzioni tradizionali complementari figuranti nell'allegato III di detto regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dall'articolo suddetto.
- (2) Il Sudafrica ha chiesto di poter utilizzare sul mercato comunitario le menzioni «ruby», «tawny» e «vintage». Tali menzioni, identiche alle menzioni tradizionali complementari comunitarie elencate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 753/2002, sono utilizzate per i vini alcolizzati; esse sono regolamentate in Sudafrica e vengono tradizionalmente utilizzate da oltre 10 anni sul territorio di tale paese. Trattandosi di menzioni rigorosamente definite, così come lo sono per taluni vini della Comunità, e utilizzate su etichette indicanti l'effettivo luogo di origine dei vini in questione, le menzioni di

cui trattasi non sono utilizzate in modo da indurre in errore i consumatori. È quindi opportuno autorizzare l'utilizzo di dette menzioni sul mercato comunitario.

- (3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 753/2002.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 753/2002 è modificato come segue:

- 1) la parte dell'allegato III riguardante il Portogallo è sostituita dal testo figurante nell'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato IX è sostituito dal testo dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.10.2005, pag. 1).

(2) GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1512/2005 (GU L 241 del 17.9.2005, pag. 15).